II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

(96/C 104/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 724 def. — 95/0359(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 15 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le norme sulla responsabilità in caso di incidenti sono disciplinate dalla convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, qui di seguito denominata «la convenzione» ovvero dalla convenzione stessa emendata all'Aia il 28 settembre 1955; che la convenzione di Varsavia è applicata a livello mondiale a beneficio sia dei passeggeri che dei vettori aerei e che deve essere preservata;

considerando che le regole sulla natura e sui limiti della responsabilità in caso di morte o di lesioni dei passeggeri costituiscono parte delle condizioni generali di trasporto del contratto di trasporto aereo concluso tra il vettore aereo ed il passeggero; che i regolamenti (CEE) n. 2407/92 (1), (CEE) n. 2408/92 (2), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e (CEE) n. 2409/92 (3) del Consiglio hanno istituito un mercato interno dell'aviazione nel quale è opportuno che le regole sulla natura e sui limiti della responsabilità siano armonizzate;

considerando che il limite massimo di responsabilità fissato dalla convenzione di Varsavia è troppo basso rispetto alle condizioni economiche e sociali attuali; che di conseguenza gli Stati membri hanno aumentato in vario modo tale limite massimo determinando in tal modo condizioni di trasporto diverse all'interno della Comunità;

considerando inoltre che la convenzione di Varsavia si applica soltanto ai trasporti internazionali; che nel mercato interno dell'aviazione è stata eliminata la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale; che è pertanto opportuno avere il medesimo livello e il medesimo tipo di responsabilità sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali;

considerando che il basso limite di responsabilità attuale determina spesso lunghe vertenze giudiziarie che danneggiano l'immagine dei trasporti aerei;

considerando che l'azione della Comunità nel settore dei trasporti aerei deve mirare altresì ad un elevato livello di protezione degli interessi degli utenti;

considerando che, per stabilire condizioni armonizzate di trasporto sotto il profilo della responsabilità del vettori aereo e per garantire un elevato livello di protezione effettiva degli utenti, tale azione può essere svolta al meglio a livello comunitario, tenuto conto del principio di sussidiarietà;

considerando che è opportuno eliminare qualsiasi limite massimo di responsabilità per morte o lesioni dei passeggeri;

considerando che, per evitare che le vittime di incidenti imprevedibili rimangano escluse da qualsiasi garanzia, i vettori aerei, relativamente alle richieste di risarcimento in caso di morte o di lesioni di passeggeri ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Varsavia, devono rinunciare alle disposizioni limitative dell'articolo 20, paragrafo 1 della convenzione fino a concorrenza di 100 000 ECU;

(1) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.
(3) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15.

considerando che i passeggeri o i parenti prossimi debbono ricevere quanto prima un importo forfettario per far fronte alle necessità immediate;

considerando che gli aventi diritto al risarcimento devono beneficiare di una situazione giuridicamente chiara in caso di incidente; che devono essere pienamente informati in anticipo delle norme applicabili; che è necessario prevenire lunghe controversie giudiziali o extragiudiziali; che è inoltre opportuno dare, all'avente diritto al risarcimento la possibilità di adire il foro dello Stato membro in cui il passeggero ha il domicilio o la residenza;

considerando che, affinché non si verifichino distorsioni della concorrenza, è opportuno che i vettori aerei dei paesi terzi informino adeguatamente i passeggeri delle loro condizioni di trasporto;

considerando che la questione del miglioramento della situazione relativa al bagaglio ed alle merci è attualmente esaminata in seno all'ICAO e che non deve essere trattata con la stessa urgenza della situazione relativa ai passeggeri;

considerando che è opportuno e necessario che gli importi indicati nel presente regolamento vengano aumentati in base alla situazione economica; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere tali aumenti, previa consultazione di un comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce la responsabilità dei vettori aerei comunitari per i passeggeri in caso di incidenti.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per «vettore aereo» si intende qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza di esercizio;

b) per «vettore aereo comunitario» si intende qualsiasi impresa di trasporti aerei ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;

c) per «aventi diritto al risarcimento» si intendono le vittime e/o le persone che, in base alla legge applicabile, sono gli aventi causa delle vittime per disposizione di legge, decisione giudiziale o contratto speciale;

d) per «importo forfettario» si intende un anticipo versato all'avente diritto al risarcimento per consentirgli di far fronte alle esigenze più urgenti, senza pregiudizio della rapida liquidazione dell'intero risarcimento;

e) per «ecu» si intende l'unità di conto adottata in occasione della fissazione del bilancio generale delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 207 e 209 del trattato;

f) per «convenzione di Varsavia» si intende la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nonché l'insieme degli atti internazionali che la completano e sono associati ad essa.

2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Varsavia.

Articolo 3

1. La responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte o lesioni dei passeggeri non è soggetta ad alcun limite legale o contrattuale.

2. Per i danni fino a concorrenza di 100 000 ECU, i vettori aerei comunitari non possono escludere o limitare la loro responsabilità provando che essi ed i loro dipendenti hanno adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.

Articolo 4

1. Il vettore aereo deve senza indugio, e comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che ha provocato il danno, versare o rendere disponibile all'avente diritto al risarcimento un importo forfettario fino a 50 000 ECU in proporzione al danno subito, e comunque un importo di 50 000 ECU in caso di morte.

2. L'importo forfettario può essere compensato con qualsiasi importo ulteriore dovuto in virtù della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito in alcun caso.

Articolo 5

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 devono essere inserite nelle condizioni di trasporto del vettore aereo comunitario.

2. A loro richiesta, sono fornite ai passeggeri adeguate informazioni sulle disposizioni degli articoli 3 e 4 presso le agenzie del vettore aereo comunitario, le agenzie di viaggio e gli sportelli di registrazione. Una sintesi di tali disposizioni è riportata sul biglietto.

3. I vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità che non sono soggetti agli obblighi previsti agli articoli 3 e 4 devono informare espressamente e chiaramente i passeggeri di tale situazione al momento dell'acquisto del biglietto presso le agenzie del vettore aereo, le agenzie di viaggio o gli sportelli di registrazione situati nel territorio di uno Stato membro. Su richiesta, i vettori aerei forniscono ai passeggeri un modulo contenente le loro condizioni. Il fatto che il limite massimo sia indicato sul biglietto non costituisce un'informazione sufficiente.

Articolo 6

Una volta all'anno, le autorità degli Stati membri notificano l'elenco dei vettori aerei di paesi terzi non soggetti alle disposizioni del presente regolamento alle organizzazioni degli utenti dei trasporti aerei interessate nonché alla Commissione, che tale elenco mette a disposizione degli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli aventi diritto al risarcimento in caso di incidenti aerei riguardanti vettori aerei comunitari hanno, in aggiunta alle possibilità previste dall'articolo 28 della convenzione di Varsavia, la facoltà di proporre l'azione di responsabilità dinnanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il passeggero ha il domicilio o la residenza.

Articolo 8

La Commissione può decidere mediante regolamento, con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di aumentare adeguatamente gli importi indicati negli articoli 3 e 4 qualora l'evoluzione della situazione economica renda necessario siffatto provvedimento.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Il comitato può essere inoltre consultato dalla Commissione su qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.